

Decorazioni al Valor Militare

La decorazione al Valor militare trae origine dal distintivo di onore "per aver compiuto una azione di segnalato valore in guerra, ed eccitare la prodezza quale emulazione nei compagni, che è tanto necessaria nel militare"

Le ricompense al valore traggono origine dall'Ordine dei decorati al valor militare istituito da Vittorio Amedeo III di Savoia il 21 maggio 1793, per "bassi ufficiali e soldati che avevano fatto azioni di segnalato valore in guerra". La medaglia, nel dritto recava il profilo del Re, nel verso un trofeo di bandiere e la scritta "al valore".


La prima medaglia d'oro venne appuntata sul "giustacuore" del nocchiero Domenico Millelire della Regia Marina Sarda che nella notte fra il 24 e il 25 febbraio 1793, contribuì, con grande coraggio, perizia e determinazione, a respingere con gravi perdite una formazione navale francese guidata dal Tenente colonnello Bonaparte.

Queste decorazioni caddero in disuso durante il periodo della dominazione napoleonica; vennero riproposte in altra veste in data 1 aprile 1815 da Vittorio Emanuele I. Lo stesso sovrano ne abrogò l'istituzione pochi mesi dopo, il 14 agosto 1815, sostituendo le medaglie "al valore" con l'Ordine militare di Savoia (oggi Ordine militare d'Italia).

Spettò a Carlo Alberto di Savoia, con il "Regio Viglietto" del 26 marzo del 1833, ripristinare la medaglia "al valore", dopo aver riconosciuto che i titoli richiesti per la concessione dell'Ordine militare erano troppo severi, "creando un distintivo d'onore

consistente in una medaglia conosciuta in oro, od in argento, colla quale, a seconda dei casi, saranno coll'una o coll'altra premiate le azioni di segnalato valore che avranno luogo nelle nostre armate"(art 1), venendo co-

Decorazioni al Valor Militare del Regno d'Italia
(dal 26 marzo 1833 al 9 maggio 1943)



si sancita la possibilità di concedere medaglie al valore in premio a generosi atti compiuti in guerra e in pace da militari. Le caratteristiche della medaglia erano così definite: sul dritto, lo scudo sabauda con rami d'alloro, la corona reale e la scritta "al valor militare"; sul rovescio due rami di alloro che racchiudevano il nome del decorato, il luogo e la data dell'azione.

Con il Regio Decreto dell'8 dicembre del 1887 n. 5100 (successivamente modificato dal R.D. 28 dicembre 1902, n. 563), Umberto I Re d'Italia, istituiva la

medaglia di bronzo al Valor militare, con la particolare peculiarità "destinata a sostituire la menzione di onorevole al valor militare, ed è concessa per quegli atti di fermezza e di coraggio i quali, senza avere gli estremi richiesti per meritare la medaglia d'argento al valor militare, meritano tuttavia particolare distinzione".

Con il Regio Decreto n° 753 del 25 maggio 1915 venne stabilito il numero massimo conferibile "di tre medaglie d'oro o d'argento al valor militare". Per le ulteriori azioni di valore era previsto l'avanzamento di grado. Questa limitazione venne abolita con il Regio Decreto n° 975 del 15 giugno 1922. Vittorio Emanuele III di Savoia con il Regio Decreto n. 1423 del 4 novembre 1932, emanò le "Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare" per la concessione delle medaglie unitamente alla "croce di guerra al valor militare". Quest'ultima con il R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480 venne chiamata "croce al valor militare, che assume il nome della

precedente in tempo di guerra unitamente all'esenzione della concessione in tempo di pace.

Il testo integrale del regio decreto cui si fa riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1932, n. 261. Con la proclamazione della Repubblica, il 2 giugno 1946, nella medaglia lo scudo sabauda è stato sostituito dall'emblema della Repubblica Italiana.

Il Regio Decreto n. 1423/1932 è rimasto in vigore fino al 8 ottobre 2010, data di entrata in vigore del D.P.R 90/2010 e del D.Lgs 66/2010.

"Le ricompense al Valor militare hanno per finalità il segnalare come degni di pubblico onore gli autori di atti di eroismo militare, anche compiuti in tempo di pace".

Istituzione

Le decorazioni al "Valor militare" sono istituite per "esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari"(art.1412 D.Lgs 66/2010).

Medaglie

Le decorazioni al valor militare sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare.

La croce al valor militare assume la denominazione di "croce di guerra al valor militare" quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.

Concessione

Sono concesse a "coloro i quali, per compiere un atto di ardire che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche".

La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Concessione in tempo di pace

Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, se in esse ricorrono le caratteristiche di cui al precedente art. 1412.

In tempo di pace il carattere mi-

litare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite; qualunque sia la condizione dell'autore.

Se l'impresa tende soltanto a fini, estranei o non strettamente connessi alle finalità

per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si dà luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi.

Criteri per la concessione

Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevazione degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti. La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare né indurre ad una sopravvalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

Autorità preposte al conferimento

Le decorazioni al Valor militare sono conferite con Decreto del Presidente della Repubblica, La potestà di conferire dette onorificenze può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai



comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tal caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della Difesa.

In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entità dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

Proposta

Per i militari in servizio l'iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato e sono avanzate per via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere. Esse sono trasmesse al Ministero della Difesa entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi; in questo caso il termine è prolungato fino a nove mesi. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che

hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o da autorità civili, in mancanza delle prime, ed inviata al comandante competente per territorio, di grado non inferiore a Ufficiale generale che, completa l'istruttoria e la trasmette per la via gerarchica al Ministero della Difesa. La proposta da parte del Ministro della Difesa, deve essere preceduta dal parere della Commissione, che si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.

Insegne

Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.

Concessione alla memoria

Se l'autore di un atto di valore militare è rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, è deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà secondo il seguente ordine di preferenza:

- al coniuge, nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
- al primogenito tra i figli e le figlie;
- oppure al più anziano tra i genitori;
- al maggiore tra i fratelli e le sorelle.

Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in

proprietà le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni.

Requisiti dei congiunti

Per ottenere l'assegnazione del-



le insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, così come la reversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie e l'autorizzazione ad indossarle, è necessario non aver riportato condanne per delitto non colposo ed essere di condotta morale incensurabile

Distintivi

Il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico per colore e dimensioni, per tutti i gradi ed è costituito da un nastrino di seta di colore turchino-celeste della larghezza di trentasette millimetri. Per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento il distintivo è caratterizzato da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, mentre per la medaglia d'oro lo stesso distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro. E' privo di contrassegni per la croce al valor militare.

Destinatari

Possono essere decorati militari

in servizio e in congedo, estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valore militare. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad interi reparti non inferiori alle compagnie, a comandi che si sono collettivamente distinti per valore in azioni belliche. In questo caso le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

Limiti della concessione

Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

Non è consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Pubblicazioni

Delle singole concessioni di decorazioni al valor militare è data pubblica notizia, a cura del Ministero della Difesa, con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta ufficiale. Di esse è data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al Comune di nascita del decorato, che ha l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione, con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Assegno straordinario

A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno annuo, il cui ammontare è fissato per legge, non è mai cedibile

né sequestrabile e va corrisposto a vita naturale durante al decorato. Nel caso di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente ai congiunti aventi titolo al trattamento di reversibilità, fermo restando il diritto a favore dei genitori, ed eventuali di altri congiunti.

Onori

I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che abbiano diritto di indossare ed effettivamente indossino in modo visibile le insegne.

I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa militare ed indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

Consegna

La consegna delle insegne ai decorati viventi, ai congiunti di coloro che siano deceduti, o a reparti o comandi, deve aver luogo in forma solenne, dinanzi alle truppe schierate ed in occasione di una festa nazionale o di una solennità militare.

Perdita delle ricompense e incapacità a conseguirlle

Sono incapaci di conseguire tutte le ricompense al valor militare, ovvero incorrono nella perdita di diritto delle stesse, coloro che sono stati condannati a pene che, ai sensi dell'art.622 del D.Lgs 66/2010, li rendono indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato.

La proposta di revoca, deve essere preceduta dal parere della Commissione, che si pronuncia sulla perdita della concessione da parte del decorato.

Riabilitazione

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal

giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacità a conseguirlle.

Medaglie al Valor Militare conseguite dalla Marina Militare e dal suo personale

Dal 1860 al 2010 alla Marina Militare al suo personale sono state concesse n.11.126 medaglie al Valor militare e n. 36.764 Croci di guerra al Valor militare.

Bandiere

Medaglie d'oro:

Bandiera di guerra della Marina Militare
- Tripolitania, ottobre 1911. R.D. 26.11.1911
- Zona di Operazioni 1940 - 1943 DPR 19.11.1949

Bandiera della Flottiglia Mas Alto Adriatico
Alto Adriatico, dicembre 1917 - novembre 1918 R.D. 22.12.1917

Medaglie d'argento:

Bandiera di guerra della Marina Militare
- Africa Orientale italiana 1940 - 1943 DPR 05.04.1950

Labaro della XI Flottiglia MAS

Stendardo del Cacciatorpediniere "Malocello"
Stendardo del Cacciatorpediniere "Vivaldi"
Stendardo del Sommergebile "Ambrà"
Stendardo del Sommergebile "barbarico"
Stendardo del Sommergebile "Platino"
Stendardo del Tp. "Sagittario"
Stendardo dell' Incr. "Eugenio di Savoia"
Stendardo della R.N. Cesare
Stendardo della Torpediniera "Lupo"
Stendardo della Tp. "Calatafini"
Bandiera delle F. N.
Bandiera del Battaglione Grado

(Rgt. S. Marco)
Bandiera del Reggimento San Marco
Forze Aeree della Marina Militare

Medaglie di Bronzo:

Stendardo del Cacciatorpediniere "Riboty"
Stendardo della XII Squadriglia Mas
Bandiera del Reggimento San Marco

Croce di guerra al Valor Militare:
Stendardo della Regia Torpediniera "Lince"
Bandiera del Battaglione Bafile



Unità Navali

Medaglie d'oro:

Torpediniere d'alto mare della "Squadriglia dei Dardanelli"
Zona di Operazioni, 1912

Regio Incrociatore corazzato "San Giorgio"
Zona di Operazioni, 1943

Medaglie d'Argento:

Sommergebile F.14
Cacciatorpediniere Zeffiro

Personale Militare e Civile

Medaglie d'oro n. 222
Medaglie d'argento n. 3.377
Medaglie di Bronzo n. 8.527
Croce di guerra al Valor militare n. 36.763

Salvatore Calvaruso ■